RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 195/87 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. Il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali è stato introdotto con il *regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579*, che modifica il regolamento n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 139, pag. 29). Tale regolamento parte dalla considerazione che « la situazione del mercato dei cereali nella Comunità è caratterizzata da eccedenze strutturali causate dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda » e che occorre pertanto « giungere al più presto ad un migliore equilibrio del mercato e ad un controllo della crescita » (punti primo e secondo della motivazione).

L'art. 4 del regolamento n. 2727/75, come modificato dal regolamento n. 1579/86, è del seguente tenore:

« 1. Un prelievo di corresponsabilità viene riscosso per i cereali di cui all'art. 1, lett. a) e b), prodotti nella Comunità e utilizzati per una delle operazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale regime è applicabile per le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991.

2. L'importo unitario del prelievo è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'art. 43, n. 2, del trattato.

3. e 4. (...)

5. Sono soggetti al prelievo di corresponsabilità i cereali che formano oggetto di una delle seguenti operazioni:

— prima trasformazione,

— acquisto all'intervento,

— esportazione sotto forma di grani.

6. Il prelievo dev'essere trasferito sul produttore.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare:

— la definizione della prima trasformazione,

— le modalità di riscossione del prelievo,

— le operazioni esentate dal prelievo di corresponsabilità,

* Lingua processuale: l'olandese.

sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26.

(...)

8. e 9. (...) ».

Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'art. 4 del summenzionato regolamento n. 2727/75 è stato fissato a 5,38 ecu per tonnellata (art. 1, n. 2, del *regolamento* del Consiglio 23 maggio 1986, *n. 1584*, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i prezzi applicabili nel settore dei cereali, GU L 139, pag. 41).

Le modalità di applicazione del prelievo sono state adottate con il *regolamento* della Commissione 30 giugno 1986, *n. 2040*, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (GU L 173, pag. 65), modificato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n. 2572 (GU L 229, pag. 25). Nel presente caso, vanno menzionati in particolare gli artt. 2, n. 1 e 5, n. 1, del regolamento n. 2040/86/CEE, che sono del seguente tenore:

« *Articolo 2*

1. Il prelievo è pagato dagli operatori che procedono ad una trasformazione ai sensi dell'art. 1, n. 2. Il prelievo è pagato all'organismo competente, all'uopo designato da ciascuno Stato membro, per le operazioni di trasformazione effettuate nel corso del periodo di un mese. Il pagamento dev'essere effettuato al più tardi alla fine del mese successivo al suddetto periodo. All'atto di ogni pagamento, è inviata all'autorità competente una dichiarazione conforme al modello che figura in allegato.

2.-4. (...) ».

« *Articolo 5*

1. Gli operatori che effettuano le operazioni di cui all'art. 1, n. 1, trasferiscono l'onere del prelievo di corresponsabilità sul loro fornitore. Il trasferimento è operato anche all'atto di ogni transazione anteriore fino alla fornitura effettuata dal produttore.

Per ciascuna delle transazioni di cui al 1° comma, nei relativi documenti giustificativi viene indicato separatamente l'importo del prelievo preso detratto.

2. (...) ».

Per quanto riguarda il tasso di conversione che dev'essere applicato per calcolare il prelievo di corresponsabilità, l'art. 2, n. 1, del *regolamento* del Consiglio *11 giugno 1985, n. 1676*, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU L 164, pag. 1) così stabilisce:

« *Articolo 2*

1. La conversione:

a) in ecu degli importi espressi in moneta nazionale di uno Stato membro,

b) nella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi in ecu,

c) nella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi nella moneta nazionale di un altro Stato membro,

si effettua, per gli atti relativi alla politica agricola comune, tramite i tassi di conversione agricoli.

2.-4. (...) ».

2. La società Cehave NV (in prosieguo: la « Cehave »), con sede in Veghel (Paesi Bassi) ha effettuato durante il periodo dal 6 ottobre al 29 novembre 1986 delle prime trasformazioni, ai sensi della summenzionata normativa comunitaria, di determinati quantitativi di cereali prodotti nei vari Stati membri della Comunità (Francia, Belgio, Regno Unito, Repubblica federale di Germania e Paesi Bassi). Essa ha dovuto pertanto versare il prelievo di corresponsabilità pari a 5,38 ecu per tonnellata.

Con decisione 22 gennaio 1987, lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (in prosieguo: lo « Hoofdproduktschap ») ha imposto alla Cehave un prelievo di corresponsabilità per un ammontare complessivo di 542 644,14 HFL, importo risultante dalla conversione in moneta olandese del prelievo calcolato in ecu in base al tasso di conversione agricolo in vigore all'epoca nei Paesi Bassi.

Dalla sentenza di rinvio risulta che tali operazioni hanno avuto il seguente risultato:

— per la parte dei cereali prodotti in Francia, in Belgio e nel Regno Unito, la Cehave ha versato allo Hoofdproduktschap un prelievo di un importo superiore a quello (convertito in moneta olandese) da essa ricevuto dai suoi fornitori come riduzione;

— per la parte dei cereali provenienti dai Paesi Bassi, la Cehave ha versato allo Hoofdproduktschap un prelievo di un importo in moneta olandese pari a quello da essa ricevuto dal suo fornitore come riduzione;

— infine, per la parte di cereali provenienti dalla Repubblica federale di Germania, la Cehave ha ricevuto dai suoi fornitori una riduzione di un importo (convertito in moneta olandese) superiore a quello da essa versato allo Hoofdproduktschap come prelievo.

La Cehave ha presentato il 13 febbraio 1987, avverso la summenzionata decisione dello Hoofdproduktschap, un ricorso dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Essa ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, sostenendo che questa si fonda su un'inesatta interpretazione della normativa comunitaria ed ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni presenti e futuri.

A sostegno del proprio ricorso, la Cehave fa valere in sostanza che il prelievo di corresponsabilità espresso in ecu, imposto al primo trasformatore, dev'essere convertito in moneta olandese di guisa che, in un primo tempo, il prelievo sia convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i cereali sono stati prodotti, applicando il tasso agricolo da applicare per que-

sto Stato e che, in un secondo momento, l'importo così ottenuto espresso in moneta nazionale dello Stato produttore venga convertito in moneta olandese secondo il tasso di cambio reale delle due monete.

Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, ritenendo che la soluzione della controversia per la quale era stato adito dipendesse da questioni relative all'interpretazione e alla validità della normativa comunitaria in materia, ha sospeso il procedimento con sentenza 19 giugno 1987 e ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) La disciplina comunitaria del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali si basa sui seguenti regolamenti:

— regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, in particolare art. 4;

— regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n. 2040;

— regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1584;

— regolamento del Consiglio 11 giugno 1985, n. 1676, in particolare art. 2.

Se detta normativa debba essere interpretata nel senso che il prelievo di corresponsabilità da essa contemplato, da pagarsi dall'impresa in cui è avvenuta la prima trasformazione e da imporsi alla stessa, debba essere convertito nella moneta nazionale dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione del tasso di conversione agricolo vigente per detto Stato membro.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la normativa menzionata al punto 1 debba essere interpretata nel senso che l'impresa che ha pagato il prelievo di corresponsabilità sia autorizzata e tenuta a trasferire successivamente ai suoi fornitori la differenza negativa o positiva fra il prelievo da essa versato (pari all'importo del prelievo in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione del tasso di conversione agricolo dello stesso Stato membro) e la riduzione concessa dal fornitore (pari all'importo del prelievo in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro produttore con applicazione del tasso di conversione agricolo dello stesso Stato membro e successivamente convertito nella moneta dello Stato membro della prima trasformazione con applicazione degli effettivi tassi di cambio di mercato).

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l'applicazione della normativa menzionata al punto 1 porti, in talune circostanze, al risultato che sul produttore dei cereali grava in definitiva un prelievo il cui ammontare dipende da quale sia lo Stato membro in cui i cereali hanno subito la prima trasformazione.

Se ciò comporti che la normativa anzidetta è invalida in quanto in contrasto con il trattato CEE, in particolare con gli artt. 12, 16, 34 e/o 40, n. 3, oppure con un principio basilare dello stesso trattato.

4) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se l'applicazione della normativa menzionata al punto 1 porti, in talune circostanze, al risultato che sul primo trasformatore dei cereali grava in definitiva un prelievo (pari alla differenza fra il prelievo a lui imposto e la riduzione, inferiore, da lui ricevuta) o che egli beneficia di un importo (pari alla differenza fra la riduzione da lui ricevuta e il prelievo, inferiore, a lui imposto) la cui misura varia e dipende da quale sia lo Stato membro in cui i cereali sono stati prodotti.

Se ciò comporti che la normativa anzidetta è invalida in quanto in contrasto con il trattato CEE, in particolare con gli artt. 12, 16, 34 e/o 40, n. 3, oppure con un principio fondamentale dello stesso trattato.

5) In caso di soluzione affermativa della terza e/o quarta questione se la Corte di giustizia ritenga necessario disciplinare le conseguenze della sua sentenza per quanto riguarda il periodo precedente alla data della sentenza ».

3. La decisione di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 22 giugno 1987.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Cehave, rappresentata dall'avv. B. H. ter Kuile del foro dell'Aia, lo Hoofdproduktschap, nella persona del suo segretario A. W. F. Helmstrijd, il governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Robert Caspar Fischer.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 23 novembre 1988, di rimettere la causa alla quinta sezione, conformemente all'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte

1. *Sulla prima questione*

a) La *Cehave*, che propone una soluzione negativa per la prima questione, sostiene in sostanza che l'importo del prelievo di corresponsabilità imposto al trasformatore dei cereali deve corrispondere all'importo del prelievo che quest'ultimo ha trasferito sul suo fornitore. Difatti, conformemente alle finalità del sistema, l'onere del prelievo resterebbe integralmente a carico del produttore. Di conseguenza, l'importo che il produttore deduce dal prezzo di vendita fatturato al primo acquirente (e che viene calcolato in base al tasso verde in vigore nello Stato membro di produzione) viene trasferito in ogni scambio successivo, se del caso, previa conversione in un'altra moneta.

Stando così le cose, ciascun produttore, stabilito in uno Stato membro determinato, sopporta il medesimo onere a causa del prelievo, mentre ha scarso rilievo che il suo prodotto subisca una prima trasformazione in questo Stato membro o in un altro Stato membro. Per contro, se il prelievo gravasse sul trasformatore, a prescindere da quale sia lo Stato membro nel quale i cereali in causa sono prodotti, secondo i criteri dello Stato membro di riscossione, la normativa in causa sarebbe invalida per violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato.

b) Lo *Hoofdproduktschap*, il *governo italiano* e la *Commissione*, da parte loro, propongono di dare una risposta affermativa alla prima questione. Essi sono concordi nel ritenere che il sistema del prelievo di corresponsabilità vada interpretato nel senso che l'importo in ecu del prelievo venga convertito in moneta nazionale applicando il tasso di conversione agricola dello Stato membro nel quale i cereali vengono trasformati, qualunque sia lo Stato membro di produzione.

Infatti, il prelievo dev'essere versato dal trasformatore dei cereali all'organismo competente dello Stato membro nel quale la trasformazione ha luogo. Ne consegue che il calcolo del prelievo dev'essere effettuato in base al tasso verde di questo stesso Stato.

2. *Sulla seconda, terza e quarta questione*

a) La *Cehave* sostiene che, in caso di soluzione affermativa della prima questione, il sistema del prelievo di corresponsabilità creerebbe una discriminazione tra i produttori o tra i prodotti o tra le imprese di trasformazione assoggettate al prelievo. Inoltre, in tale sistema si potrebbe ravvisare una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del trattato. Lo stesso prelievo potrebbe poi essere considerato, per le stesse ragioni, alla stregua di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio all'importazione, vietata dall'art. 12 del trattato, se non altro per quanto riguarda la « differenza dei tassi di cambio ».

b) Lo *Hoofdproduktschap* fa rilevare che la soluzione affermativa da essa proposta per la prima questione implica come conseguenza il rischio di una differenza negativa tra l'importo imposto all'avente causa e l'importo che il dante causa (oppure un altro anello del circuito commerciale) ha messo in conto a un suo fornitore di un altro Stato membro. Tale pratica consisterebbe infatti, conformemente all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2040/86, nell'effettuare il trasferimento seguendo già preliminarmente e non a posteriori l'ordine del processo di commercializzazione dei cereali.

La finalità insita nel prelievo di corresponsabilità, risultante dal testo delle disposizioni ad esso relative, comporta che l'onere del prelievo deve gravare in ultima analisi sul produttore. Di conseguenza, l'art. 4 del regolamento n. 2727/75, l'art. 1 del regolamento n. 2040/86 e l'art. 2 del regolamento n. 1676/85, nei limiti in cui essi permettono che il prelievo in moneta nazionale dello Stato membro di consumo possa essere più elevato che nel caso in cui il prelievo venga riscosso in moneta nazionale dello Stato membro di produzione, sono quanto meno in contrasto con l'art. 40, n. 3, del trattato.

In conclusione lo Hoofdproduktschap ritiene, quanto alla seconda questione, che nella pratica l'applicazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2040/86 non autorizzi un trasferimento effettuato a posteriori. Di conseguenza, la terza questione (relativa all'importo del prelievo che varia in funzione dello Stato membro dove la trasformazione è effettuata) è divenuta senza oggetto; la quarta (relativa all'importo del prelievo che varia in funzione dello Stato membro di produzione) va risolta nel senso che il sistema del prelievo di corresponsabilità è incompatibile con il trattato e pertanto invalido.

c) Il *governo italiano* sottolinea che il sistema del prelievo di corresponsabilità deve assicurare la neutralità dell'operatore-trasformatore. Quest'ultimo, pur restando il debitore del prelievo, deve poter esercitare pienamente il diritto che gli è riconosciuto dall'art. 4, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 2727/75 di trasferire sul produttore l'intero importo del prelievo che il trasformatore è tenuto a pagare. Di conseguenza:

— o si ritiene che il trasformatore debba pagare il prelievo calcolato utilizzando il tasso verde del paese in cui la prima trasformazione è avvenuta, ed allora tutto l'importo così calcolato e pagato deve poter essere trasferito fino al produttore dei cereali (anche se alla vendita di questi è stata effettuata una riduzione di ammontare inferiore, a causa dell'utilizzo del tasso verde del paese di stabilimento del produttore),

— ovvero si ritiene che il trasformatore debba pagare soltanto il prelievo calcolato utilizzando il tasso verde vigente nel paese di stabilimento del produttore dei cereali.

Altrimenti, se il sistema vigente andasse interpretato nel senso che esso non consente all'operatore-trasformatore di trasferire a monte, fino al produttore, l'intero importo del prelievo a suo carico, la validità delle norme che regolano tale sistema sarebbe dubbia.

d) La *Commissione* ritiene che la seconda questione vada risolta negativamente. Difatti, in base all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2040/86, allo stadio in cui il prelievo viene applicato (prima trasformazione, esportazione a destinazione di paesi terzi o vendita ad un organismo d'intervento), il soggetto deve dedurre direttamente l'importo del prelievo da lui dovuto dal versamento che egli deve effettuare al suo fornitore. Tale disposizione garantisce che il prelievo si trasferisca effettivamente dal fornitore al produttore. L'importo trasferito è dunque pari all'importo del prelievo dovuto dal trasformatore e, così come il prelievo stesso, viene calcolato in base al tasso di conversione agricola dello Stato membro nel quale il trasformatore è stabilito.

L'idea secondo cui il soggetto avrebbe il potere di modificare a posteriori l'importo del prelievo trasferito sul suo fornitore e dedotto all'atto del pagamento (e calcolato in base al tasso verde del proprio Stato membro), onde tener conto dell'evoluzione dei tassi verdi negli Stati membri di produzione dei cereali trasformati, è quindi incompatibile con la lettera e con la portata delle disposizioni di cui trattasi.

Quanto al trasferimento agli stadi anteriori, dall'ultimo fornitore fino al produttore passando eventualmente attraverso stadi intermedi, le disposizioni ad esso relative non sono completamente identiche a quelle che disciplinano il trasferimento allo stadio in cui il prelievo viene applicato. Infatti, benché il trasferimento integrale venga sempre assicurato a livello del soggetto passivo, il quale deduce il prelievo da lui stesso dovuto al momento del pagamento del suo fornitore, tale coincidenza dell'importo prelevato e dell'importo trasferito non è sempre possibile negli stadi anteriori.

Sarebbe aberrante ritenere che l'ultimo fornitore possa trasferire a posteriori il prelievo sul suo fornitore e che quest'ultimo possa in seguito, anch'egli a posteriori, trasferirlo a sua volta sul proprio fornitore, e così via fino al produttore. L'unica possibilità di trasferire il prelievo sul produttore e di includere formalmente tale trasferimento in ogni operazione consiste nel fare in modo che al momento della vendita da parte del produttore il primo acquirente deduca un determinato importo come prelievo che dovrà essere versato successivamente, al momento in cui i cereali verranno assoggettati ad una delle destinazioni per le quali il prelievo è stabilito, e nel procedere poi nello stesso modo in ogni successiva vendita.

L'importo del prelievo dedotto viene perciò calcolato in base al tasso di conversione agricola dello Stato membro nel quale viene conclusa l'operazione. Se in seguito i cereali vengono esportati verso un altro Stato membro, nel quale essi vengono trasformati, la trasformazione sarà assoggettata ad un prelievo calcolato in base al tasso di conversione agricolo di quest'ultimo Stato e, conformemente all'art. 5, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 2040/86, l'importo del prelievo così calcolato dovrà essere trasferito dal trasformatore sul suo fornitore.

È evidente che, secondo il livello del tasso di conversione agricolo vigente in ciascuno degli Stati membri di cui trattasi, l'importo dedotto nello Stato membro importatore potrà essere superiore o inferiore all'importo dedotto al momento dell'ultima operazione nello Stato membro esportatore. Si verificherà però lo stesso fenomeno per quanto attiene al calo dei prezzi, provocato dal prelievo nei vari Stati membri, il quale fornisce una misura dell'impatto economico del prelievo più sicura di quella fornita dall'importo della cifra dedotta in fattura.

Dovendosi pertanto risolvere negativamente la seconda questione pregiudiziale, la terza questione non necessita di una soluzione.

Circa la quarta questione pregiudiziale, la Commissione osserva che i regolamenti stabiliscono con chiarezza che il primo trasformatore deve dedurre un importo pari a quello che egli deve pagare all'organismo competente. Non ha rilevanza, al riguardo, che egli stesso acquisti cereali nello Stato di produzione o che egli se li faccia fornire da un commerciante che abbia a sua volta importato detti cereali da un altro Stato membro.

La questione sollevata consiste nel sapere se, a uno stadio commerciale anteriore, l'esportatore dello Stato membro produttore debba consentire al suo acquirente, l'importatore dello Stato membro di trasformazione, in funzione delle disparità tra i tassi verdi dei due Stati membri, un importo più elevato di quello che egli ha ottenuto dal proprio for-

nitore. Tale situazione deve infatti essere considerata nel contesto delle differenze tra i prezzi di mercato in questi due Stati membri. Il vantaggio che l'esportatore ottiene in tal modo sul piano della concorrenza nello Stato membro dal prezzo di mercato più basso verrebbe compensato proprio dalla deduzione più cospicua effettuata per il prelievo di corresponsabilità. Quest'ultimo agisce, pertanto, allo stesso modo degli importi compensativi monetari che vanno eventualmente applicati all'operazione di esportazione. La questione di diritto che si è sollevata nella quarta questione pregiudiziale non necessita pertanto di una pronuncia.

3. *Sulla quinta questione*

a) La *Cehave* sostiene che la questione dell'efficacia nel tempo della sentenza che dichiara l'invalidità non si pone, dal momento che la normativa in causa può essere interpretata in senso conforme al trattato. In subordine, la Cehave osserva che nella fattispecie, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non esiste alcun motivo di certezza del diritto di rilievo decisivo che dovrebbe indurre la Corte ad ammettere una limitazione dell'efficacia nel tempo della sentenza pregiudiziale.

b) Lo *Hoofdproduktschap* osserva che sorgerebbero gravi problemi, sul piano delle incidenze pratiche, nel caso in cui la decisione adottata nella presente controversia contenesse l'obbligo di rimborsare parzialmente gli importi dei prelievi già riscossi. Tali problemi pratici sorgerebbero tra l'altro per il fatto che spesso ci si trova in presenza di una pluralità di anelli della catena commerciale e/o di una pluralità di intermediari. Tale circostanza deve indurre la Corte, in linea con la sua precedente giurisprudenza, a tener conto delle esigenze di certezza del diritto nel tutelare i rapporti giuridici sorti sulla base della buona fede attraverso una limitazione dell'efficacia nel tempo della dichiarazione di invalidità della normativa.

Un siffatto ragionamento, tuttavia, non vale necessariamente per gli operatori economici i quali, avendo presentato un ricorso, hanno mantenuto i loro diritti relativi al pregiudizio monetario ad essi non imputabile e che siano in grado di dimostrare che tale pregiudizio si sia verificato a loro danno.

c) Il *governo italiano* e la *Commissione* non hanno preso posizione sulla quinta questione.

III — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

1. La Corte ha invitato il Consiglio e la Commissione a precisare quali fossero le difficoltà che hanno reso opportuno modificare l'applicazione del sistema del prelievo di corresponsabilità in modo tale che il prelievo venga versato in tutta la Comunità al momento dell'immissione sul mercato o della vendita ad un organismo d'intervento da parte dei produttori (art. 1, n. 1, punto 1, del regolamento del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1097/88, GU L 110, pag. 7).

a) Il *Consiglio* rileva, in risposta a tale quesito, che al momento dell'istituzione del prelievo di corresponsabilità da parte del regolamento n. 1579/86, si è stabilito di riscuotere detto prelievo innanzitutto allo stadio della trasformazione dei cereali, onde evitare notevoli problemi di gestione e di controllo, relativi a un sistema che si fonda, tra l'altro, sulla riscossione del prelievo al momento delle operazioni concluse tra produttori individuali. Cionondimeno, se la riscossione fosse limitata ai soli cereali trasformati in modo tale da esentare i cereali venduti all'organismo di intervento, il prelievo sarebbe privo d'effetto sul prezzo effettivamente percepito dai produttori, dal momento che il prezzo di mercato dei cereali, dato il mantenimento del prezzo d'intervento allo stesso livello, non si ridurrebbe.

Per evitare il verificarsi di ciò, si è stabilito che sono soggetti al prelievo i cereali prodotti nella Comunità utilizzati nelle seguenti operazioni: prima trasformazione, acquisto all'intervento e esportazione sotto forma di grani. L'esperienza acquisita mediante l'effettiva applicazione del prelievo nel corso della prima campagna (1986/1987) ha dimostrato che tale sistema incontra soprattutto le seguenti complicazioni e difficoltà di applicazione.

La combinazione degli stadi di riscossione « prima trasformazione » e « acquisto all'intervento » ha comportato la necessità di stabilire un'eccezione per i cereali venduti dall'ufficio di intervento onde evitare che la stessa quantità di cereali fosse soggetta due volte al prelievo, e cioè una volta al momento dell'acquisto all'intervento e una seconda volta a una trasformazione successiva.

La riscossione allo stadio della prima trasformazione ha inoltre dato luogo a notevoli difficoltà di applicazione in taluni Stati membri (Francia e Italia in particolare), soprattutto in materia di controllo. Infatti, è ad esempio più facile in Francia applicare il prelievo allo stadio dei centri di raccolta, che in questo Stato sono relativamente poco numerosi, che allo stadio dei trasformatori di cereali.

Per questa ragione, il Consiglio, col suo regolamento n. 1900/87 (GU L 182, pag. 40), ha modificato il sistema del prelievo onde permettere agli Stati membri nei quali la percezione allo stadio della prima trasformazione dava luogo a tali difficoltà di applicazione, di riscuotere il prelievo, per la campagna 1987/1988, al momento dell'immissione sul mercato dei cereali da parte dei produttori. Nel 1988 è sembrato che il sistema del prelievo di corresponsabilità, anche se accompagnato dagli altri provvedimenti di stabilizzazione del mercato di cui al regolamento n. 1579/86, non bastasse a mettere sotto controllo la crescente produzione dei cereali. Per questo motivo, si è istituito col regolamento n. 1097/88 un prelievo supplementare, che ha lo scopo di incentivare i produttori a non eccedere un determinato livello di produzione.

Ora, tale sistema può funzionare correttamente ed efficacemente solo se lo stadio di riscossione del prelievo supplementare è il più vicino possibile ai produttori dei cereali. Per tale motivo, per l'applicazione del prelievo supplementare si è imposta la riscossione allo stadio della prima immissione sul mercato o della vendita all'intervento. Questo sistema di riscossione permette infatti di identificare rapidamente gli aventi diritto in caso di rimborso totale o parziale del prelievo.

Considerate inoltre le difficoltà pratiche incontrate nell'applicazione del prelievo di corresponsabilità allo stadio della prima trasformazione in taluni Stati membri e date le ulteriori difficoltà per gli scambi intracomunitari derivanti da due sistemi di riscossione differenti per tale prelievo secondo gli Stati membri, si è rivelato necessario applicare i due prelievi, a partire dalla campagna 1988/1989, in base ad un identico sistema di riscossione.

b) La *Commissione* fa rilevare che l'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del sistema istituito dal Consiglio nel 1986 dimostra che l'applicazione del prelievo allo stadio della prima trasformazione dei cereali dà luogo a talune difficoltà e a taluni inconvenienti.

L'applicazione del prelievo allo stadio della prima trasformazione ha avuto per conseguenza che si è reso necessario stabilire un certo numero di eccezioni e di esenzioni che hanno complicato il sistema e il controllo della sua applicazione, come ad esempio l'esenzione stabilita per la trasformazione nelle aziende agricole e per la vendita di cereali da parte di un organismo di intervento. Per giunta, è stato necessario organizzare un adeguato controllo dei quantitativi di cereali effettivamente trasformati.

D'altra parte, alcuni quantitativi di cereali non rientravano nella sfera di applicazione del prelievo, in particolare i cereali acquistati e trasformati dalle aziende agricole. Ciò ha ridotto l'incidenza economica e il gettito finanziario del prelievo.

Il sistema ha inoltre dato luogo a considerevoli difficoltà amministrative in Francia e in Italia, a causa della forte dispersione delle imprese di trasformazione dei cereali, in cui i controlli si sono rivelati più difficili da effettuare che nei centri di acquisto, relativamente poco numerosi. Ciò ha indotto il Consiglio ad autorizzare gli Stati membri interessati a riscuotere il prelievo al momento dell'immissione sul mercato da parte dei produttori per la campagna 1987/1988 (regolamento n. 1900/87, precitato). Il prelievo è stato dunque applicato secondo sistemi diversi da uno Stato membro all'altro, cosa che ha complicato notevolmente gli scambi commerciali.

Infine, occorre menzionare l'istituzione, dall'inizio della campagna 1988/1989, di un prelievo di corresponsabilità supplementare (regolamento n. 1097/87, precitato). Poiché questo prelievo supplementare dovrà essere eventualmente rimborsato al produttore nel corso della campagna stessa, si è reso necessario poter identificare rapidamente tale produttore. Per questo motivo si è rivelato necessario applicare il suddetto prelievo supplementare allo stadio in cui lo stesso produttore immette i suoi cereali sul mercato o li vende all'organismo di intervento. Per ovvi motivi, si è poi deciso di applicare lo stesso metodo per il prelievo originario, di guisa che dall'inizio della campagna 1988/1989 i due prelievi fossero applicati secondo lo stesso sistema.

2. La Corte ha inoltre invitato la Commissione a fornire precisazioni circa la questione se le distorsioni derivanti dalla divergenza tra le parità verdi e i tassi di cambio ufficiali nella Comunità possano essere corrette dall'influsso di altri fattori economici

quali, in particolare, le differenze tra i prezzi di mercato nella Comunità o un eventuale adattamento degli ICM.

In risposta a tale quesito, la *Commissione* osserva che il sistema del prelievo di corresponsabilità esclude qualsiasi distorsione, in ogni caso allo stadio della prima trasformazione dei cereali. L'assoluta neutralità in questo stadio deriva dal fatto che l'operatore soggetto passivo del prelievo, ossia il primo trasformatore, deve semplicemente dedurre l'importo totale del prelievo che egli deve versare dal prezzo di acquisto che egli paga al fornitore dei cereali trasformati. Tale disciplina garantisce in ogni caso un trasferimento totale del prelievo dovuto dal soggetto passivo al suo fornitore diretto (cfr. sentenza della Corte 19 aprile 1988, causa 64/87, Versele-Laga, Racc. pag. 1961).

Quanto all'ulteriore trasferimento del prelievo nei vari stadi anteriori, vale a dire dall'ultimo fornitore (quello che ha fornito la merce alla persona soggetto passivo del prelievo) al produttore, attraverso gli eventuali operatori intermedi, la Commissione fa rilevare che in caso di trasformazione in uno Stato membro A di cereali prodotti in uno Stato membro B il prelievo relativo ai vari stadi anteriori alla trasformazione, che deve figurare su ciascuno dei fattori relativi alle transazioni successive, può essere inferiore o superiore al prelievo che dovrà essere alla fine versato nello Stato membro di trasformazione, a seconda delle fluttuazioni delle monete.

Sarebbe del tutto illogico ritenere che detto trasferimento al produttore possa essere effettuato a posteriori, dal trasformatore al suo fornitore, e quindi, attraverso gli operatori intervenuti precedentemente, al produttore. In realtà, il processo del trasferimento inizia dal produttore per terminare poi al primo trasformatore. L'unica possibilità di trasferire il prelievo al produttore e di far figurare formalmente detto trasferimento in ciascuna delle fatture relative alle varie operazioni consiste nel fare in modo che il primo acquirente, al momento dell'acquisto dei cereali al produttore, deduca un determinato importo come prelievo che dovrà essere versato successivamente, al momento in cui i cereali verranno utilizzati per una delle destinazioni soggette al prelievo, e di procedere poi allo stesso modo in ogni vendita successiva. L'importo dedotto dal primo acquirente e dagli acquirenti successivi verrà ovviamente calcolato in base al tasso verde dello Stato membro in cui l'acquirente interviene.

Benché in linea di massima gli ICM corrispondano alle differenze tra le monete negli Stati membri, essi non li compensano mai totalmente. In primo luogo, gli ICM non si applicano automaticamente, ma solo quando le differenze tra le monete provochino perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli. Inoltre, le differenze tra le monete sono compensate solo previa deduzione di una franchigia di 1,50 punti percentuali per gli ICM negativi e di 1,00 punti percentuali per gli ICM positivi. Infine, i calcoli degli ICM si basano su un determinato numero di elementi che tengono conto solo approssimativamente delle differenze tra le monete.

L'incompleta compensazione delle differenze tra le monete dovuta a tali fattori (franchigie, calcolo degli ICM in base al semplice prezzo d'intervento, ecc.) avvantaggia, sul piano della concorrenza, i prodotti degli Stati membri la cui moneta è re-

lativamente debole (o sopravvalutata), quali il Regno Unito o la Francia, in caso di esportazione diretta verso Stati membri a moneta relativamente forte (o sottovalutata), quali i Paesi Bassi. La disciplina relativa agli ICM ha consapevolmente tollerato tali distorsioni dovute alle differenze tra le monete e, in alcuni casi, le ha persino accentuate, mediante la fissazione di rilevanti franchigie in talune settori.

Le differenze tra le monete derivanti dall'applicazione del prelievo di corresponsabilità assumono negli scambi commerciali intracomunitari un'importanza economica nettamente inferiore a quella delle differenze tollerate nell'ambito della regolamentazione relativa agli ICM. Le distorsioni monetarie dovute al prelievo di corresponsabilità sono quindi nettamente più tenui e, inoltre, producono un effetto contrario a quello degli altri fattori così che in fin dei conti esse riducono gli effetti delle altre distorsioni.

In conclusione, pertanto, non v'è alcun motivo sufficiente per compensare, mediante un adattamento particolare del regime degli ICM, le distorsioni monetarie relativamente tenui cui dà luogo il prelievo di corresponsabilità.

M. Zuleeg
giudice relatore